

N. TAR	095 - 2017
N. PROTOCOLLO	126389 RU del 7 novembre 2017
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185, che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali Paesi. <i>Abrogazione di tali dazi nei confronti di un produttore esportatore malese e registrazione di tali importazioni.</i>

Richiamasi l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla GUUE L 288 del 7/11/2017 che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994, della Commissione del 6 novembre 2017, che apre il riesame in oggetto.

Pertanto, **a decorrere dall'8 novembre 2017**, il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 **è abrogato** nei confronti delle le importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici TARIC 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33, **prodotti da Longi (Kuching) SDN.BHD (codice addizionale TARIC C309).**

Tuttavia, dalla stessa data, le suddette importazioni sono soggette a registrazione per nove mesi, in conformità dell'art.14, par.5, del Regto (UE) 2016/1036, ai fini di una eventuale reistituzione retroattiva del dazio antidumping in questione.

Si raccomanda, quindi, che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con Tar 2/2005 dell'11.1.2005 e con nota prot. n. 38392 RU del 31/3/2011.

Per ulteriori informazioni si rimanda comunque alla lettura del citato regolamento (UE) 2017/1994, allegato alla presente comunicazione.

Pregasi informare gli uffici e gli operatori interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per il Dirigente dell'Ufficio ad interim
Dr.ssa Cinzia Bricca
Il Funzionario Delegato*
F.to Dott.ssa Paola Paliano

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"

*Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78
e in virtù dell'atto n.20329/RI del 06.09.2017